

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

nella persona del Giudice designato dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 562 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2014, vertente

TRA

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale di S. Domenico, via (...), presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che la rappresenta e difende per legge.

APPELLANTE

E

PE.IL., elett.te domiciliata in Teramo, viale (...), presso lo studio dell'Avv.to Lu.Ra. che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montorio al Vomano 5/12 del 26.1.12.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Pe.II. conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Montorio al Vomano la Regione Abruzzo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 1.11.2010, sulla SS 80 Km. 44,800 in direzione di marcia L'Aquila, nei pressi dell'abitato di Tintorale. In particolare, l'attore esponeva che mentre il cognato Ca.Ma. era alla guida dell'autovettura (...) tg. (...) di sua proprietà, veniva urtato violentemente da un cinghiale che aveva invaso improvvisamente la sua corsia di marcia, riportando notevoli danni alla vettura medesima. Deduceva quindi la responsabilità della Regione Abruzzo in quanto ente preposto alla vigilanza sulla fauna selvatica. Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo eccependo innanzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva spettando quest'ultimo alla Provincia ai sensi della l. 157/92, della L. R. 30/94 e della L. R. Abruzzo n. 72/98 che hanno attribuito a quest'ultima le funzioni amministrative di tutela e gestione della fauna riservando alla Regione esclusivamente compiti di programmazione generale. Deduceva inoltre il proprio difetto di titolarità della strada oggetto di causa nonché la mancanza di allegazioni in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. non essendo stato allegato alcun elemento relativo ad un comportamento colposo dell'amministrazione ovvero ad una omissione alla stessa riferibile. La causa era istruita mediante prova per testi. Con sentenza n. 5/2012 il Giudice di Pace riconosceva la responsabilità della Regione Abruzzo, condannandola al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati in Euro 3.358,27 e alla rifusione delle spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appello la Regione Abruzzo chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda. A tal fine deduceva, tra i motivi d'appello, il proprio difetto di legittimazione passiva spettando quest'ultimo alla

Provincia ai sensi della l. 157/92, della L. R. 30/94 e della L. R. Abruzzo n. 72/98. Rilevava inoltre il difetto di motivazione della sentenza relativamente alla sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. non essendo stato allegato alcun elemento relativo ad un comportamento colposo dell'amministrazione ovvero ad una omissione alla stessa riferibile. Censurava, infine, anche la quantificazione dei danni effettuata dal giudice di prime cure e la condanna alle spese di lite. Si costituiva Pe.II. rilevando preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice d'appello non trovando applicazione la regola del foro erariale. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato. Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione. Occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di incompetenza sollevata dall'appellato. Al caso di specie va senz'altro riconosciuta la competenza del "foro erariale". Sul punto si ricorda l'insegnamento della Suprema Corte, la quale ha di recente chiarito che per quello che concerne le controversie in cui sia parte la Regione Abruzzo, si applicano le regole del c.d. foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., ove la Regione abbia scelto discrezionalmente di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato ai fini della rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio (Cass. 28.06.2005, n. 13893). Peraltro per quanto riguarda in particolare i giudizi di appello la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Sussiste la competenza del foro erariale, ai sensi dell'art. 7, comma 2 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace, pur essendo rimasta immutata la originaria formulazione letterale di detta norma di legge a seguito delle riforme ordinamentali e processuali comportanti l'introduzione dell'ufficio del giudice di pace. Tale conclusione è giustificata dall'interpretazione evolutiva della norma, coerente alla sua "ratio legis", consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell'Avvocatura dello Stato, della speciale competenza del foro erariale di cui all'art. 6 del predetto r.d." (Cass.civ. sez. II, 09 agosto 2007 n. 17579; Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2009 n. 11242; Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008 n. 19781). Si deve infatti evidenziare che la disposizione di cui al citato R.D., art. 7, comma 1, relativamente ai giudizi davanti al giudice di pace (già ai giudizi davanti ai conciliatori) rappresenta una applicazione coerente del principio fissato dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, secondo cui la competenza per le cause, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato che si avvalga del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, spetta al tribunale o alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, comma 2, riconferma il foro erariale in sede di appello avverso le sentenze del pretore e del tribunale emesse nei giudizi di cui al comma 1: nulla dice in merito all'appello avverso le sentenze del giudice di pace (attuale), ma l'omissione si spiega con il fatto che la disciplina vigente all'epoca del suddetto R.D. attribuiva tali impugnazioni al pretore, con conseguente esclusione del foro dello Stato. Orbene alla luce del novellato art. 341 c.p.c., stante il quale l'appello avverso le pronunzie del giudice di pace si propone al tribunale, appare legittimo individuare tale giudice secondo il principio generale di cui al citato R.D. n. 1611 del 1933, secondo cui la competenza per le cause, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, spetta al tribunale o alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quindi alla luce del novellato art. 341 c.p.c., secondo il quale l'appello avverso le pronunzie del giudice di pace si propone al tribunale, appare legittimo individuare tale giudice secondo il principio generale di cui al citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, in assenza di una norma derogatrice di tale principio, allorché il tribunale decida quale giudice di appello. Ne consegue che competente territorialmente per l'appello avverso le sentenze del giudice di pace emesse nei confronti dello Stato è il tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Deve ritenersi pertanto che la controversia sia stata correttamente incardinata dall'appellante innanzi al Tribunale di L'Aquila, presso il quale hanno sede gli uffici della Avvocatura distrettuale. Quanto,

invece, all'eccezione sollevata dalla Regione e costituente motivo di appello, la stessa deve essere correttamente inquadrata. Occorre precisare, infatti, che il difetto di legittimazione attiene alla mancata coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti astrattamente titolari del rapporto giuridico controverso. Anche la Suprema Corte ha precisato, sul punto che "la questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (cfr., Cass. 24.3.2004, n. 5912). Ed, infatti, "quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale la *legitimatio ad causam*, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno, nel convenuto stesso, del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore" (cfr., Cass. 07.12.2000, n. 15537; Cass. 24.02.2000, n. 2105), che rappresenta una questione attinente al merito della controversia (cfr., Cass. 17.05.2000, n. 6420), in quanto riguarda l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Sul punto deve ritenersi sussistente la responsabilità della Regione Abruzzo nella fattispecie in questione. Invero, la l. 968/77 contenente "principi generali e disposizioni per la protezione e tutela della fauna e la disciplina della caccia, stabiliva all'art. 5 che "le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità, montane, ai comuni singoli o associati". Inoltre giova precisare che l'art. 9 l. 157/92 (abrogativa della precedente) attribuisce alle Regioni le funzioni di programmazione e coordinamento in materia faunistica, nonché compiti di orientamento, controllo e sostitutivi in caso di inerzia, riconoscendo viceversa alle Province esclusivamente funzioni amministrative. La Suprema Corte, investita più volte della questione, anche con specifico riferimento alla Regione Abruzzo, ha sempre riconosciuto la legittimazione passiva di quest'ultima. Con una pronuncia recente ha in particolare precisato che "Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni" (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, sent. n. 4202 del 21/02/2011, Cass. 10.10.2007 n. 21282). La Cassazione ha inoltre precisato che "la facoltà di delega di alcuni poteri, prevista fra gli altri, dagli art. 5 e 15 legge 27 dicembre 1977 n. 968, non fa venire meno la titolarità degli stessi in capo alle regioni, posto che la delega deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante. Ne deriva che, in caso di lesioni di diritti soggettivi cagionati dalla violazione delle norme che quei poteri attribuiscono all'ente delegante, questo è passivamente legittimato rispetto all'azione risarcitoria proposta dal terzo danneggiato (Cass. civ. 1 agosto 1991 n. 8470). Peraltro, il complesso delle norme regionali vigenti non consente di individuare in capo alla Provincia sufficienti margini di autonomia decisionale e operativa, essendo la stessa soggetta all'attività di pianificazione e programmazione generale facente capo alla Regione. Quest'ultima, inoltre, non ha provato l'esistenza di specifiche norme attributive di poteri specifici per quanto di interesse (ad es. per quanto riguarda l'adozione autonoma di piani di abbattimento ovvero di un censimento della popolazione faunistica nelle diverse zone del territorio abruzzese). Anche l'art. 8 L. R. Abruzzo 30/94 prevede espressamente in capo alla Regione l'obbligo di predisporre e fornire piani ed indirizzi generali per la pianificazione e l'attività faunistico - venatoria, attribuendo alle singole Province

funzioni attuative degli stessi nell'ambito del territorio di propria spettanza. Inoltre la L. Reg. 10/04 richiama espressamente le disposizioni di cui alla l. 157/92 riconoscendo quindi la titolarità delle funzioni generali proprio in capo alla Regione. Pertanto, se alle Province sono state delegate le funzioni amministrative in materia di fauna, la responsabilità e le competenze generali, quindi anche relativamente alla vigilanza sui beni e sull'attività delle Province stesse, spetta alla Regione che, pertanto, è legittimata passiva nei giudizi risarcitori. Quanto alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. l'appello si rivela fondato. Infatti, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il sinistro determinato dallo scontro con animale selvatico non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., trattandosi appunto di animali selvatici per i quali non è configurabile una posizione di custodia o di vigilanza dell'ente pubblico e dunque non opera alcuna presunzione di colpa. Ne consegue che sulla base dei principi generali, spetterà all'attore la prova degli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compresa la colpa della pubblica amministrazione (Cass. Sez. 3, sent. n. 7080 del 28/03/2006; Cass. 21.11.2008, n. 27673; Cass. 28.07.2004; Cass. 24.06.2003, n. 100008). Orbene, la sentenza impugnata deve essere censurata relativamente all'omessa motivazione in ordine alla prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. Infatti, in essa non si fa alcun riferimento a comportamenti colposi della P.A., di fatto configurando una sorta di responsabilità in re ipsa per il verificarsi del danno. Sul punto, quindi, la sentenza censurata è totalmente priva di motivazione. D'altra parte, l'attore nel giudizio di primo grado non ha fornito alcuna prova sul punto, neanche in termini di allegazione, non avendo indicato alcuna negligenza o imprudenza nella vigilanza sulla fauna selvatica ovvero l'omissione di cautele in prossimità della strada, limitandosi a dedurre l'attraversamento della stessa da parte di un cinghiale (quale la anomala incontrollata presenza di molti animali selvatici sul posto - l'esistenza di fonti incontrollate di richiamo di detta selvaggina verso la sede stradale - la mancata adozione di tecniche di captazione degli animali verso le aree boschive e lontane da strade e agglomerati urbani etc., cfr. Cass. sez. I, sent 6 marzo - 24 aprile 2014, n. 9276). Soltanto ove l'attore avesse fornito una prova di tale tipo, sarebbe spettato alla controparte l'onere di fornire la prova liberatoria della propria diligenza e l'eventuale esistenza del caso fortuito. La stessa Cassazione ha infatti precisato che non può ritenersi sussistente un obbligo giuridico, per il soggetto tenuto alla vigilanza sulla fauna selvatica né per il gestore e manutentore delle strade, avente ad oggetto la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi (Cass. n. 7080/2006, citata, con la precisazione che nella fattispecie de quo nel verbale redatto dal corpo forestale dello Stato in atti, si attesta la presenza di un segnale di pericolo di attraversamento di animali a poca distanza dal luogo del sinistro). In tal senso occorrerebbe inoltre provare le precise responsabilità inerenti il controllo e la tutela della fauna selvatica che andrebbero distinte dalle misure eventualmente a carico dell'ente gestore della strada (es. omissione di cartelli stradali, installazione di barriere acustiche ecc.). I testi escussi nel giudizio di primo grado non hanno riferito alcuna circostanza in merito ai comportamenti colposi ascrivibili alla P.A. essendosi limitati unicamente a fornire elementi in ordine alla prova del fatto, al danno alla vettura e all'esistenza di un nesso causale con l'attraversamento della strada da parte di un cinghiale. L'appello deve essere quindi accolto con rigetto della domanda. Considerando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale anche di merito relativamente all'individuazione del soggetto responsabile in caso di danni da fauna selvatica, il rigetto del relativo motivo di appello, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Abruzzo avverso la sentenza del giudice di pace di Montorio al Vomano n. 5/12 del 25.1.12 nei confronti di Pe.II. così provvede: in accoglimento dell'appello proposto e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda; compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in L'Aquila il 21 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2015